

## **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

### **III.1 MODULO I**

#### **III.1.1 Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.**

- Risorse storiche consolidate:

L'Ente Parco Nazionale della Sila con Determinazione Dirigenziale n. 575 del 29/11/2010 ha costituito per l'anno 2010, nel suo valore iniziale, il Fondo per i trattamenti accessori dei dipendenti nell'importo di euro 73.973,00.

Ai fini della quantificazione delle risorse fisse e variabili, poiché i parametri di riferimento richiesti dalla normativa di riferimento per la quantificazione delle risorse economiche afferiscono ad anni in cui l'Ente non era stato ancora istituito, si è proceduto, su parere dell'ARAN, ad un confronto tra amministrazioni di equivalente livello organizzativo come consistenza di personale, ricavando, dall'analisi dei fondi degli stessi Enti, un valore medio unitario delle risorse che compongano il relativo finanziamento.

Tale valore medio è stato poi moltiplicato per il numero dei dipendenti che effettivamente coprivano la dotazione organica e ridotto del 10% ai sensi dell'art. 67, comma 5 del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133.

Le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità afferiscono al finanziamento delle indennità di Ente ed ai passaggi interni alle aree;

Il Fondo iniziale così costituito è stato certificato dal Collegio dei revisori dei Conti con il verbale n. 18 del 29/11/2010.

Per effetto delle varie norme di contenimento della spesa il valore iniziale del Fondo non è stato mai oggetto di aumenti.

-Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/Ccrl/Ccpl:  
"parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:  
"parte non pertinente allo specifico accordo illustrato";

#### **III.1.2 - Sezione II - Risorse variabili**

Le risorse variabili afferiscono ai compensi diretti a remunerare la performance individuale, la performance organizzativa e l'indennità per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità (ex art. 25 del D. Lgs. 150/2009).

#### **III.1.3 - Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo**

- Art. 67, comma 5, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa deve essere ridotto del 10 per cento rispetto al 2004;

L'Ente ha applicato la riduzione del 10% in sede di costituzione iniziale del fondo 2010.

L'Ente ha rispettato tale obbligo di legge.

- Art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 stabilisce che "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.";

L'Ente ha rispettato tale obbligo di legge.

- L'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), il quale recita "Nelle more

dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";

- Da ultimo il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 art. 23, ha stabilito che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”*

L'Ente costituisce il fondo nel rispetto di tale obbligo di legge.

- La Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Ragioneria generale dello Stato n. 30 del 30.10.2017, ha ribadito che l'importo del Fondo accessorio per l'anno 2017 non può essere superiore a quello dell'anno 2016;

Per l'anno 2017 vi è una variazione della parte fissa voce “sviluppi economici”, atteso che nel Dicembre 2016 sono state concluse le relative procedure di progressione per n. 3 dipendenti da C1 a C2, n.1 Dipendente da B1 a B2, n.1 dipendente da A1 ad A2. Questa somma si aggiunge a quella già storicizzata per gli sviluppi economici maturati da un altro dipendente.

### III.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione.

Il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, art. 16 c. 4, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 prevede che *“...le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche”. Il successivo c. 5 prevede che: “In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota e' versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato”*.

Con Determinazione Dirigenziale n. 126 del 30/03/2017 è stato approvato il Piano Triennale di Razionalizzazione delle spese di funzionamento ai sensi della legge 24.12.2007 n. 244 e di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento ai sensi dell'art. 16 c. 4 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 relativo al triennio 2017-2019 che prevede i seguenti risparmi:

Piano triennale di razionalizzazione della spesa Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, art. 16 c. 4, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111		
Risparmi effettivamente conseguiti al netto di quelli previsti dalle norme	Art. 16 c. 5 (50% per contrattazione integrativa)	Art. 16 c. 5 (50% versamento allo Stato)
€ 22.782,67	€ 11.391,34	€ 11.391,34

Il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 5/2017, ha espresso parere favorevole sul piano di cui sopra.

Il totale delle risorse del Fondo Accessorio per l'anno 2017, risulta pari ad euro 85.364,34, ma, per effetto del sopra citato Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 art. 23, viene ricondotto allo stesso importo del 2016 e precisamente ad € 83.432,79.

Il Fondo è distribuito nel modo seguente:

<b>PARTE FISSA</b>	
Indennità' Ente	€ 36.360,00
Sviluppi Economici	€ 6.844,11
Totale parte fissa	<b>€ 43.204,11</b>

<b>PARTE VARIABILE</b>	
Produttività di cui:	
25 % Performance Organizzativa	€ 10.057,17
60 % Performance Individuale	€ 24.137,21
15% Incarichi di Responsabilità (ex art. 25 D. Lgs. 150/2009)	€ 6.034,30
Totale parte variabile	<b>€ 40.228,68</b>
<b>Totale Fondo</b>	<b>€ 83.432,79</b>

**III.1.5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo:**  
"parte non pertinente allo specifico accordo illustrato";

### **III.2 - MODULO II - DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

**III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione**

"parte non pertinente allo specifico accordo illustrato";

III.2.2 - Sezioni II - Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo.

Il fondo per i trattamenti accessori si compone per come si evince dal Contratto Integrativo dell'Ente 2015/2017:

–di una parte fissa, alla quale afferiscono le risorse relative alle indennità previste dal CCNL (indennità di ente, passaggi interni alle aree), che una volta determinate, hanno carattere di generalità e natura fissa e ricorrente.

–di una parte variabile, alla quale afferiscono le risorse per erogare compensi diretti a remunerare la performance individuale, la performance organizzativa, l'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute, per finanziare sistemi di turnazione

che si rendano necessari per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, indennità per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità.

### III.2.3 - Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

"parte non pertinente allo specifico accordo illustrato".

### III.2.4 - Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

–Totale Fondo € 83.432,79 di cui:

–parte fissa: € 43.204,11

–parte variabile: € 40.228,68

### III.2.5 - Sezione V - destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

"parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

### III.2.6. - Sezioni VI - attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Il fondo pari a € 83.432,79 al lordo di ritenute trova copertura finanziaria nel cap. 2030 denominato "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente".

Sarà versato al Bilancio dello Stato come per legge il 10%, ai sensi dell'art. 67 c. 6 del D. L.112/2008 convertito nella L.133/2008.

Il fondo viene attribuito selettivamente in base a parametri e coefficienti individuati nella contrattazione integrativa – parte normativa 2015/2017.

### III.3 - Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente.

Fondo per l'anno 2016 pari ad euro € 83.432,79

<b>PARTE FISSA</b>	
Indennità' Ente	€ 32.663,58
Sviluppi Economici	€ 7.369,25
Totale parte fissa	<b>€ 40.032,83</b>

<b>PARTE VARIABILE</b>	
Produttività di cui:	
30% Performance Organizzativa	€ 13.019,98
55% Performance Individuale	€ 23.869,97
15% Incarichi di Responsabilità (ex art. 25 D. Lgs. 150/2009)	€ 6.509,99
Totale parte variabile	<b>€ 43.399,96</b>
<b>Totale Fondo</b>	<b>€ 83.432,79</b>

Fondo per l'anno 2017 pari ad euro € 83.432,79:

<b>PARTE FISSA</b>	
Indennità' Ente	€ 36.360,00
Sviluppi Economici	€ 6.844,11
<b>Totale parte fissa</b>	<b>€ 43.204,11</b>

<b>PARTE VARIABILE</b>	
Produttività di cui:	
25 % Performance Organizzativa	€ 10.057,17
60 % Performance Individuale	€ 24.137,21
15% Incarichi di Responsabilità (ex art. 25 D. Lgs. 150/2009)	€ 6.034,30
<b>Totale parte variabile</b>	<b>€ 40.228,68</b>
<b>Totale Fondo</b>	<b>€ 83.432,79</b>

### **III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.**

#### **III.4.1 -Sezione I**

Le somme descritte nella suddetta tabella per l'anno 2017 costituiscono partitamente limiti di spesa per come previsto dalla normativa vigente.

#### **III.4.2 - Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.**

Con determinazione dirigenziale n° 467 del 18.11.2016 è stata impegnata la somma di € 83.432,79 nel rispetto del limite di spesa dell'anno precedente.

Per l'anno 2016, erogate performance come da "Relazione sulla performance" e retribuiti gli stipendi comprensivi delle progressioni, emerge il rispetto della spesa sopra indicata.

#### **III.4.3 - Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.**

La disponibilità finanziaria delle singole voci è assicurata dalla capienza del cap. 2030 dell'Esercizio Finanziario 2017.

Il Direttore FF  
**(dott. Giuseppe Luzzi)**